

# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

Nº 180 del 06/07/2017

Oggetto: Conferimento i	incarico per Accordo Transattivo pra	atica ISPO / B.M.
Struttura Proponente:	Direzione aziendale	1
	Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto
	Estensore	Domenichini Umberto

### IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Eseguibile a norma di Legge dal 11/07/2017

Pubblicato a norma di Legge il U6 LUG. 2

Inviato al Collegio Sindacale il <u>0 6 LUG. 2017</u>

## IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016

# Visti/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale; modifiche alla L.R. 40/2005"
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SST. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008";
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

### Ricordato che:

in forza della L.R.T. 04.02.2008 n. 3 l' Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1º Luglio 2008;

#### Premesso che:

- in data 15.02.2010 si è verificato presso ISPO un evento avverso che ha condotto al decesso della Sig.ra B.L. durante un indagine endoscopica;
- in data 09.11.11 prot. Ispo n. 56 l'Organismo di Conciliazione di Firenze venne a comunicare proposta da parte dei familiari della Sig.ra L.B. di mediazione nei confronti di ISPO fissandone l'incontro;
- con delibera del Direttore Generale n. 20/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto al procedimento di mediazione, tenuto conto della sua provata e specifica competenza ed esperienza secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, trattandosi di professionista altamente qualificato ed esperto nella materia, già da molti anno patrocinatore e fiduciario di altri Enti ed Aziende Sanitarie del SSR;
- in 29.12.11 fu esperita procedura di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze che ebbe esito negativo;
- con atto di citazione, notificato il 16 luglio 2012 al dottor G.C., al dottor C. P. ed all'ISPO, M. B. in proprio e quale amministratore di sostegno di D. G. chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti per il decesso di L. B., a seguito di un esame di colonscopia eseguito presso l'ISPO di Firenze, e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, ecc.) subiti in conseguenza del fatto, in favore di B. M. quale sorella e di D. G., quale madre, alla somma di euro 500.000,00 o quella minore o maggiore di giustizia,
- la causa veniva iscritta a ruolo il 26 luglio 2012 e ne scaturiva il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G.,
- con delibera del Direttore Generale n. 135/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto nel procedimento de quo;
- il dottor G. C. si costituiva l'8 ottobre 2012 e chiedeva il rigetto di tutte le domande,
- il dott. C. P. si costituiva in giudizio il 25 febbraio 2013 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'AUSL n. 10 in forza del contratto di lavoro esistente con la stessa, affinché questa lo rilevasse indenne da quanto a lui domandato, e comunque il rigetto di tutte le domande,
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica si costituiva il 26 febbraio 2013 e chiedeva il rigetto di tutte le domande.



0 6 LUG, 2017

- Alla prima udienza del 20 marzo 2013 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'AUSL n. 10 ed il dott. C. P. provvedeva il 12 giugno 2013 con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013,
- ▶ l'AUSL n. 10 si costituiva in giudizio il 14 gennaio 2014 e chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione di parte attrice, l'inammissibilità della domanda e comunque il rigetto delle domande formulate contro Il dottor C. P. e contro l'AUSL.
- ➤ Il 14 gennaio 2014 interveniva volontariamente nel giudizio M. F., rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Vascellari, e chiedeva il risarcimento di tutti i danni da lui sofferti per il decesso della moglie L. B. in conseguenza dell'evento di cui sopra.
- con delibera del Direttore Generale n. 124/14 agli atti fu ritenuto opportuno su indicazione dell'avvocato dell'Istituto, nominare un consulente tecnico di parte individuandolo nel Prof. Aurelio Bonelli, Associato di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
- All'udienza del 15 ottobre 2014 il Giudice ammetteva consulenza tecnica di ufficio sulle cause della morte di B. L. e tale consulenza veniva depositata il 6 luglio 2015,
- All'udienza del 6 ottobre 2015 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte di G. D., attrice.
- M. B., ha riassunto il processo con ricorso depositato il 5 gennaio 2016, ed il Giudice, con decreto del 18 luglio 2016 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 dicembre 2016.
- L'attrice ha provveduto a notificare nei termini alle altre parti il ricorso ed il decreto.

## Rappresentato che:

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art . 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta ..... o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali." (Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2c.c;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare ,nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
- la convenienza per l'istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto assai inferiore al quantum richiesto, ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno.
- dell'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali;

#### Preso atto che:

The second secon

- da quanto emerge da una relazione predisposta dall'Avvocato Stolzi di Firenze, ns. prot. n. 782/13 agli atti, risulta possibile il rischio di soccombenza in sede giudiziale;
- le parti successivamente si sono incontrate;
- i contatti fra le parti che hanno condotto a formulare ipotesi transattive delle pretese avanzate, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni richiesta, per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari.
- con nota a firma del Direttore Generale Prot.n. 1005/17, è stata richiesta relazione medica pratica al Prof. Aurelio Bonelli;

Rilevato che, data la straordinarietà, la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta, il ricorso ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario, tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione de quo, il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

# Dato atto che:

- ➤ il Prof. Aurelio Bonelli ha provveduto a redigere la relazione richiesta (ns. Prot. n. 1362 del 03.07.17), agli atti, e che dalla stessa emerge che una soluzione transattiva della controversia essere "ipotesi non certo sfavorevole all'ISPO";
- Lo Studio Stolzi, con e mail del 03.07.17, (ns. Prot.n. del 04.07.17) ha inviato la proposta transattiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), da cui emerge che Ispo a totale tacitazione di ogni domanda o pretesa versi la somma di € 45.000 a B. M. in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F.;
- Lali pareri (avv. Stolzi Paolo e Prof. Aurelio Bonelli) sono condivisi dalla Direzione di questo Istituto sia nell'an che, per quanto di competenza, nel quantum, pur nella necessaria considerazione della estrema difficoltà di quantificazione precisa delle varie voci di danno;

Ritenuta pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell'accordo transattivo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.A)

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare lo schema dell'atto di transazione allegato al presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A) finalizzato alla definizione bonaria della controversia;
- 2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;
- 3. di dare atto che:
  - > con la sottoscrizione dell'atto di transazione ed il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, le parti tutte, attrici, intervenuti, convenuti e chiamati, dichiarano e garantiscono di

nulla aver più l'un l'altra da pretendere per fatti e/o atti collegati o collegabili al decesso di L. B.;

- La causa rubricata sub 11390/2012 RG verrà fatta estinguere per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..
- Le spese della consulenza tecnica di ufficio restano a carico delle parti attrici ed intervenuta e quelle delle consulenze tecniche di parte a carico di ciascuna delle parti che le ha sostenute oppure ordinate o disposte.
- Di riservarsi con successivo atto a provvedere all'imputazione delle spese derivanti dal presente atto;

4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005;

IL DIRETTORE SANVIARIO Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carrano

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni

Strutture aziendali da partecipare:

Settore Risorse Umane ed Affari Generali S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti

# Atto di transazione

In Firenze, il giorno tra le parti sottoscritte:
B. M., nata a
attrice,
M. F., nato a, residente in, via n, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vascellari,
interveniente volontario,
da una parte
dott. G. C., nato a, residente in, via, codice fiscale, difeso dall'Avv. Ermanno Baldoni e dall'avv. Antonietta Vitale,
convenuto
dott. C. P., nato a, residente in, via n, codice fiscale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Grandinetti e dall'avv. Francesco Paolo Maresca,
convenuto
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, con sede in Firenze, via Cosimo Il Vecchio n. 2, codice fiscale 05872050488, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi,
convenuto
A.U.S.L n. 10 di Firenze, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore n carica, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1,codice fiscale 04612810483,rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Traverso del Foro di Livorno,
TO COMMENDE HE CHINGS

premesso che:

- la causa veniva iscritta a ruolo il 26 luglio 2012 e ne scaturiva il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G. assegnato al Giudice dottor Massimo Donnarumma,

il dottor G. C. si costituiva l'8 ottobre 2012 e chiedeva il rigetto di tutte le domande,

il dott. C. P. si costituiva in giudizio il 25 febbraio 2013 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'AUSL n. 10 in forza del contratto di lavoro esistente con la stessa, affinché questa lo rilevasse indenne da quanto a lui domandato, e comunque il rigetto di tutte le domande,

l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica si costituiva il 26 febbraio 2013 e chiedeva il rigetto di tutte le domande.

Alla prima udienza del 20 marzo 2013 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'AUSL n. 10 ed il dott. C. P. provvedeva il 12 giugno 2013 con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013,

l'AUSL n. 10 si costituiva in giudizio il 14 gennaio 2014 e chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione di parte attrice, l'inammissibilità della domanda e comunque il rigetto delle domande formulate contro Il dottor C. P. e contro l'AUSL.

Il 14 gennaio 2014 interveniva volontariamente nel giudizio Mastronicola Fernando, rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Vascellari, e chiedeva il risarcimento di tutti i danni da lui sofferti per il decesso della moglie L. B.in conseguenza dell'evento di cui sopra.

All'udienza del 15 ottobre 2014 il Giudice ammetteva consulenza tecnica di ufficio sulle cause della morte di B. L. e tale consulenza veniva depositata il 6 luglio 2015,

All'udienza del 6 ottobre 2015 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte di G. D., attrice.

M. B., ha riassunto il processo con ricorso depositato il 5 gennaio 2016, ed il Giudice, con decreto del 18 luglio 2016 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 dicembre 2016.

Pag. n. 8 Delibera n. 180 del

L'attrice ha provveduto a notificare nei termini alle altre parti il ricorso ed il decreto.

La prossima udienza è fissata per il ....

Quanto sopra premesso,

le parti, con reciproche concessioni, convengono di abbandonare il giudizio e di rinunciare alle reciproche domande ed alle azioni, ai seguenti

#### PATTI E CONDIZIONI:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto
- 2) In relazione alle domande tutte dedotte in giudizio ed a tacitazione delle stesse, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni pretesa dai medesimi avanzata nei confronti di ISPO, della Azienda USL Toscana Centro, dei dott.ri G. C. e C. P., ISPO e la Azienda Usl propongono il pagamento delle seguenti somme cumulativamente e solidalmente corrisposte a tutti gli attori ed intervenienti:
- 1. l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), in persona del suo legale rappresentante pro tempore in carica, corrisponde a Borghini Mirella in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F. la somma di € 45.000,
- 2. l'A.U.S.L n. 10 di Firenze, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore in carica, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1, corrisponde a B. M. in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F. la somma di € 37.000,
- 3. Il pagamento degli importi previsti ai precedenti capi 1) e 2) dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario su c/c...... entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previsto come essenziale sul .......
- 3) B. M. in proprio e quale erede di D. G. e M. F. accettano le somme di cui sopra a totale tacitazione di ogni loro domanda o pretesa anche nei confronti del dottor G. C. e del dottor C. P., espressamente dichiarando di null'altro avere da avere o pretendere per loro stessi, loro eredi o aventi causa, ad alcun titolo, direttamente o indirettamente connesso con le vicende di cui alle premesse del presente atto e, più in generale, per ogni e qualsiasi fatto connesso direttamente o indirettamente a qualsiasi attività prestata dai soggetti convenuti o chiamati in causa nei confronti della Sig.ra L. B..
- La sigra B. M., in proprio e quale erede di D. G., nonché il Sig. F. M. dichiarano altresì di ricevere dette somme, unitariamente considerate, corrisposte in unica soluzione ad entrambì i soggetti, di modo tale che qualsiasi rapporto interno di dare/avere fra i predetti soggetti non riguarderà gli Enti convenuti nel giudizio, i quali, con il versamento delle predette somme con la modalità di cui all'art. 2 punto 3 che precede, restano definitivamente liberati da ogni e qualsiasi obbligo nei confronti dei Sig.ri B. M. e M. F..
- 4) Il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G. viene abbandonato e M. B. in proprio e quale erede di D. G., nonché F. M. rinunciano ad ogni domanda o pretesa risarcitoria

Pag. n. 9 Delibera n. 100 del 0 6 1.06, 2017

di qualsiasi natura o genere nei confronti dei convenuti, di ISPO e della AUSL 10 (ora Azienda USL Toscana Centro), chiamata in causa, in conseguenza della morte di L.B., nata ....., o, comunque, con tale evento, direttamente o indirettamente connessa.

5) Il dottor G. C. ed il dottor C. P. accettano e sottoscrivono il presente accordo e dichiarano di non aver nulla da pretendere o domandare da nessuna delle parti in dipendenza del presente giudizio.

"PISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e la AUSL n°10 di Firenze, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano a qualsiasi domanda di manleva totale o parziale nei confronti del Dott. G. C. e del dott. C. P. per i fatti e/o atti collegabili al decesso della Sig.ra L.B.."

- 6) Più in generale quindi con la sottoscrizione del presente atto ed il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, con particolare riguardo di quanto stabilito ai precedenti capi 1), 2) e 3), le parti tutte, attrici, intervenuti, convenuti e chiamati, dichiarano e garantiscono di nulla aver più l'un l'altra da pretendere per fatti e/o atti collegati o collegabili al decesso di L.B..
- 7) La causa rubricata sub 11390/2012 RG verrà fatta estinguere per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..
- 8) Le spese della consulenza tecnica di ufficio restano a carico delle parti attrici ed intervenuta e quelle delle consulenze tecniche di parte a carico di ciascuna delle parti che le ha sostenute oppure ordinate o disposte.
- 9) Le spese legali sono integralmente compensate e ciascuna parte sopporterà le proprie spese di assistenza e difesa con la rinuncia espressa dei difensori, mediante sottoscrizione del presente accordo, alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.